

Legge regionale 29 novembre 2023, n. 51

Premialità nelle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici per le imprese resistenti alla criminalità organizzata.

(BURC n. 260 del 29 novembre 2023)

Art. 1

(Premialità per le imprese resistenti alla criminalità organizzata)

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti operanti nel territorio regionale prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti per l'aggiudicazione di contratti pubblici, l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo, pari al 10 per cento del parametro numerico finale, alle imprese che attestano, in capo al titolare o a uno dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, lettere dalla a) alla g), del [decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36](#) (Codice dei contratti pubblici), di essere stati vittime di atti di criminalità organizzata, fatti usurari ed estorsivi o di aver assunto nei procedimenti penali ad essi relativi il ruolo di testimoni di giustizia ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), della [legge 11 gennaio 2018, n. 6](#) (Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia).
2. La premialità di cui al comma 1 è riconosciuta dalla Regione e dagli enti del sistema regionale anche in sede di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi finanziari e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art.3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.